

FAC-SIMILE COMUNICATO ANTI VIOLENZA*

La Società....., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 comma 4 del C.G.S. ricorda agli sportivi che, oltre alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 n. 336 e del decreto Amato del 2007, sono previste anche pesanti sanzioni penali ed amministrative, tra cui il Divieto di Assistere alle manifestazioni Sportive, cosiddetto DASPO, per un periodo variabile da 1 a 8 anni con obbligo di firma.

Pertanto, la Società, chiede ai propri sostenitori di:

Non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o effettuare cori espressione di violenza, di discriminazione razziale o territoriale, di propaganda ideologica o contro le Forze dell'ordine

Non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti (bottiglie, monetine, similari)

Non fare uso di materiale pirotecnico di alcun genere

Non commettere atti di violenza, né all'interno, né all'esterno dello stadio.

Al fine di evitare l'adozione di pesanti sanzioni disciplinari o addirittura la sospensione dell'incontro.

I sostenitori sono invitati pertanto a

Annullare, all'insorgere, i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva.

Porre in essere una condotta di cooperazione con la Società e con le Forze dell'Ordine, sia per la prevenzione che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti.

*AL FINE DI EVITARE L'ADOZIONE DI SANZIONI E' OPPORTUNO COMUNICARE AL DIRETTORE DI GARA LA MODALITA' PRESCELTA PER DIFFONDERE IL COMUNICATO ANTIVIOLENZA (Volantinaggio, Manifesti, Diffusione a mezzo altoparlante, etc)